## Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.)

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, "Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione")

(1)Dopo l'articolo 1/bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente articolo: "Art. 1/ter (Calendario scolastico)

- 1. L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
- 2. L'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e l'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia devono comprendere almeno 34 settimane nell'anno scolastico.
- 3. La Giunta provinciale definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne."

(2)Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III, relative alla scuola del primo ciclo di istruzione, trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II, relativi alla scuola dell'infanzia, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell'infanzia."

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, "Autonomia delle scuole")

(1)Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

"3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale."

(2) Al comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: ", fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali" sono soppresse. L'articolo 19 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è abrogato.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche")

(1)Il penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

"Il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico o dal suo vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico."

## (2)Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

"3. Con la sola presenza dei docenti e del dirigente scolastico o del suo vicario ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, i collaboratori e le collaboratrici di alunni in situazione di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni. Per la valutazione degli alunni prevale in caso di parità il voto del presidente."

(3) Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, le parole:

"e suddividendolo su sei o cinque giorni di lezione" sono soppresse.

## Art. 23 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, "Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante")

(1)L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è abrogato.

## (2)Dopo il comma 8 dell'articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 ed 11:

- "9. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale e con possibilità di trasferimento da altre province in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nel rispetto della fascia di appartenenza; il trasferimento da altre province è possibile esclusivamente nell'anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.
- 10. Fino al termine dell'anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno.
- 11. Il comma 21 dell'art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106<sup>1</sup>, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".